

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2010, n. 030/Pres.

Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 1	(Oggetto e finalità)
Art. 2	(Definizioni)
Art. 3	(Destinatari del trattamento)
Art. 4	(Condizioni per il riconoscimento del trattamento)
Art. 5	(Misura del trattamento)
Art. 6	(Presentazione della domanda ed erogazione del trattamento)
Art. 7	(Revoca del trattamento)
Art. 8	(Abrogazione)
Art. 9	(Norme transitorie e di prima applicazione)
Art. 10	(Entrata in vigore)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), definisce le modalità di richiesta, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 dicembre;
 - b) anno di riferimento: l'anno solare in cui si verifica la cessazione del contratto a progetto che costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento previsto dal presente regolamento.

Art. 3
(Destinatari del trattamento)

1. Sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al presente regolamento, nei casi di fine lavoro, i collaboratori a progetto di cui all'articolo 61,

comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4

(Condizioni per il riconoscimento del trattamento)

1. Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto di cui all'articolo 3 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) abbiano cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2009;
- b) abbiano percepito, per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda, un ammontare di compensi pari almeno al 30 per cento del reddito di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
- c) abbiano in corso di esecuzione, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto.

2. I collaboratori a progetto di cui all'articolo 3 devono soddisfare altresì tutte le seguenti condizioni:

- a) con riguardo all'anno solare precedente a quello di riferimento:
 - 1) abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro;
 - 2) sia stato accreditato presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di almeno tre mensilità;
- b) con riguardo all'anno di riferimento:
 - 1) sia accreditato, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno.

Art. 5

(Misura del trattamento)

1. L'ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30 per cento del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, numero 2) percepito l'anno solare precedente a quello di riferimento, fino a un massimo di 4.000 euro.

2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

Art. 6

(Presentazione della domanda ed erogazione del trattamento)

1. La domanda per il riconoscimento del trattamento di cui al presente regolamento è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente utilizzando l'apposita modulistica approvata con decreto del Direttore della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto.

3. Qualora il soddisfacimento della condizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sia stato garantito dalla cessazione di più contratti di lavoro a progetto, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2 assume rilievo l'ultima cessazione in ordine cronologico.

4. Il trattamento è erogato dall'INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4.

5. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata la domanda del trattamento nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 2/2009, e l'INPS non possa accoglierla esclusivamente per la mancanza della condizione di cui alla lettera a) dell'articolo 19, comma 2, medesimo, la domanda si considera validamente presentata ai sensi del comma 1, ferma restando la necessità della verifica delle condizioni di cui all'articolo 4.

6. L'INPS procede alla concessione ed erogazione del trattamento fino a capienza delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.

7. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS sospende i procedimenti in corso. Le modalità di trasferimento di ulteriori risorse sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale 11/2009.

8. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7

(Revoca del trattamento)

1. Il successivo riconoscimento del trattamento di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, ad un

soggetto a favore del quale sia già stato riconosciuto per lo stesso anno di riferimento il trattamento di cui al presente regolamento comporta la revoca di tale ultimo trattamento.

2. L'INPS, secondo modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale 11/2009, comunica il verificarsi delle ipotesi di revoca di cui al comma 1 al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che provvede alla revoca del trattamento.

Art. 8 (*Abrogazione*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 343.

Art. 9 (*Norme transitorie e di prima applicazione*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, trova applicazione anche con riferimento alle domande del trattamento statale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, presentate alla sede INPS territorialmente competente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, nei casi in cui la data di cessazione del contratto di lavoro a progetto risulti anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di cui all'articolo 6, comma 1, è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. In via di prima applicazione, nei casi in cui la cessazione del contratto di lavoro a progetto sia intervenuta nel periodo ricompreso fra la data di entrata in vigore del presente regolamento e l'1 aprile 2010 la domanda di cui all'articolo 6, comma 1, è presentata entro 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto.

4. Con riferimento ai casi di fine lavoro verificatisi nel 2009, continua a trovare applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 343/2009.

Art. 10 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.